

ZENTRUM FÜR EUROPÄISCHE RECHTSPOLITIK
CENTRE OF EUROPEAN LAW AND POLITICS

University Bremen

ZERP

Christoph U. Schmid

Satira e Diritto

Deutsch-Italienische Studien – Studi Italo-Tedeschi Vol. 2

2012

Als Herausgeber arbeiten an der Reihe mit:

Prof. Luisa Antonioli, Trento
Prof. Aurelia Colombi Ciacchi, Groningen
Prof. Michele Comenale, Sassari
Prof. Francesca Fiorentini, Triest
Prof. Christian Joerges, Bremen
Prof. Luca Nogler, Trento
Prof. Udo Reifner, Hamburg/Trento
Prof. Silvia Sonelli, Modena
Prof. Gian Maria Uda, Sassari
Prof. Dian Schefold, Bremen
Prof. Christoph U. Schminck-Gustavus, Bremen
Prof. Christoph U. Schmid, Bremen (geschäftsführend)

Beiträge zu deutsch-italienischen und europäischen Themen können den Herausgebern von allen interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugeleitet werden. Die Einreichung wird per Email an cschmid@uni-bremen.de erbeten.

Editorial

Publisher &
Distributor:

Zentrum für Europäische Rechtspolitik
Fachbereich Rechtswissenschaft
Universität Bremen
Universitätsallee, GW 1
28359 Bremen
www.zerp.eu

Reproduction:

Subject to editor's permission

Bremen, December 2012

“Non ho mai falsificato bilanci, non ho mai avuto capitali offshore, non ho mai corrotto i giudici, non ho mai avuto rapporti con minorenni – chi sono?”

I.

L'equivalente tedesco del politico italiano così caricaturato è il nostro ex ministro della difesa von Guttenberg. Discendente di un'antica famiglia nobile, tra le cui ricchezze vanta un bel castello in Franconia, figlio di un famoso maestro d'orchestra, è il marito di una bisnipote del cancelliere Bismarck. Secondo i sondaggi, a soli 38 anni risultava essere il politico più popolare della Germania e molti vedevano in lui addirittura il futuro cancelliere della Repubblica tedesca.

Adesso, anziché Guttenberg, cioè Montebuono, viene soprannominato Googleberg, cioè Monte Google, perché si è scoperto che ha copiato da internet gran parte della sua tesi di dottorato in diritto costituzionale comparato, votata summa cum laude dall'Università di Bayreuth (ora denominata Buyreuth). Alcune parti della tesi erano state invece scritte dal servizio scientifico del Parlamento tedesco su richiesta del ministro stesso, all'epoca in cui era ancora un semplice deputato.

Questi plagi sono stati scoperti nel Febbraio 2011 dal mio collega Andreas Fischer-Lescano mentre preparava un seminario e voleva utilizzare il testo del ministro come reading material.¹ In seguito, alcuni cacciatori di plagi hanno aperto sul Web il sito “Guttenplag” per esporre le loro trovate. Come reazione a queste scoperte, l'università di Bayreuth ha revocato il conferimento del titolo e poco dopo, il ministro che si era rivelato un truffatore, si è visto costretto a dare le dimissioni. Anche il Pubblico Ministero ha indagato su di lui per violazione dei diritti d'autore e prevaricazione, ma ha chiuso la procedura in assenza di prova di un danno patrimoniale concreto.

Questa recente satira reale conferma quello che noi giuristi sapevamo da sempre, ossia che i nostri testi giuridici e i nostri comportamenti si possono facilmente convertire in satira. E naturalmente la satira giuridica si estende non solo al diritto penale e pubblico, ma anche al diritto privato.

E proprio soffermandomi su questa parte del diritto, vorrei proporre nel corso di una passeggiata-chiacchierata giuridica e letteraria non troppo seria, casi o testi giuridici strani, buffi e assurdi che mi è capitato di leggere negli ultimi anni.

* Per l'elaborazione e la correzione della presente versione italiana vorrei ringraziare Danila Alberti, Elisabetta Pedrazzini, Elena Giunta e Francesca Fiorentini.

1 A. Fischer-Lescano, *Kritische Justiz* 2011, p. 112, disponibile online sotto <http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/zu_guttenberg.pdf>.

E' giusto sottolineare sin dal principio, che ho inteso il termine satira nella sua accezione ampia e non tecnica, che include così ogni tipo di umorismo a sfondo giuridico. Inteso in questo modo, si può affermare che il nesso tra diritto e satira esiste da sempre, poiché il diritto non fa che riflettere i suoi autori e la società che vuole disciplinare, con più o meno successo, e l' "homo ludens",² l'umorismo e l'ironia sui quali si basa la satira fanno da sempre parte della società.

Instaurando dunque la relazione tra diritto e satira, ho distinto tre categorie diverse. La prima è caratterizzata da un umorismo piuttosto involontario, che si realizza quando i protagonisti di un processo legislativo o giudiziario pensano di parlare di una cosa seria, e invece a noi spettatori tutto sembra, fuorché seria. La seconda categoria è caratterizzata da un umorismo volontario; si concretizza ad esempio quando i giudici nelle sentenze cercano di essere spiritosi, o nel loro contenuto o nella forma (ad esempio stilando la sentenza in rima). La terza categoria infine, comprende opere letterarie, non esclusivamente satire vere e proprie, che raccontano scene di diritto, incluso quello privato.

II.

Inizierei dunque con la prima categoria, vertente sull'umorismo involontario in testi giuridici o sentenze. Vorrei partire da un caso di diritto romano sull' *actio iniuriam* riportato da Gellius nella famosa opera "Noctes Atticae"³. Gellius riferisce un aneddoto sul diritto della responsabilità extracontrattuale. C'era un playboy, narra, di nome Lucius Servatius, che andava per le strade dell'antica Roma schiaffeggiando chi voleva, comprese persone che non conosceva. Lo seguiva appresso un suo schiavo e in caso di lamentele da parte dello schiaffeggiato, egli bellamente rispondeva di rivolgersi allo schiavo che recava con sé il borsellino del padrone. Lo schiavo era infatti incaricato di pagare subito e in loco l'ammontare della multa che la vecchia legge delle dodici tavole fissava in sette assi. A causa dell'inflazione avvenuta nel frattempo, questa somma non aveva più un grande valore ai tempi di Gellius. Questo aneddoto viene citato in merito alle finalità del diritto extracontrattuale che deve anche avere una funzione preventiva effettiva (che in questo caso evidentemente non funzionava) e non solo una funzione di compensazione.

Però mi sono chiesto anche chi potrebbe essere il Lucius Servatius dei giorni nostri. Mi è venuto in mente che un possibile successore potrebbe essere la figura del nano nel diritto (un tema che ho ritrovato anche in Italia leggendo a

2 Cf. Johan Huizinga, *Homo ludens*, traduzione di Corinna von Schendel, Milano: Il Saggiatore, 1967; vedasi anche <http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens_%28book%29>.

3 Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, lib. XX, 1, 13.

proposito di un ente di liberazione delle “piccole anime da giardino”⁴). Il caso riportato dalle riviste, tratta di un nano da giardino collocato nella parte privata del giardino di un condominio.⁵ Questo nano suscitò il fastidio di uno dei vicini, il quale potrebbe aver addotto come motivazione la ridicola figura che avrebbe potuto fare, qualora avesse ricevuto una visita da parte del suo capoufficio. Il vicino quindi si rivolse ad una corte per la rimozione del nano, la quale però sentenziò che “nani completamente normali” possono stare nel giardino privato”. Ora la giurisprudenza indaga sulla nozione del “nano completamente normale”. La sentenza prende già le forme della satira, e infatti ci poniamo la seguente domanda: come si può definire un “nano completamente normale”, soprattutto se è alto 75 centimetri?

Il secondo caso tratta del “nano esibizionista con il mantello aperto”, collocato questa volta nella parte comune del giardino del condominio.⁶ Questo, ha affermato il giudice, doveva essere rimosso in quanto la nozione di “de gustibus” non poteva essere applicata, e se quella decorazione dava noia alla comunità doveva essere eliminata senz’altro.

Il terzo caso tratta dei “nani da frustrazione” (voce che può essere trovata su una banca dati di diritto privato), ed ha per argomento una lite tra due vicini.⁷ Uno dei due vicini aveva l'hobby di creare statuine di terracotta. Un giorno, sulla balaustra della sua terrazza, pose dodici nani di più di due metri d'altezza, da lui stesso costruiti, tutti con il medio teso verso il vicino. Davanti al giudice, il creatore di tale opera affermò che il vicino gli aveva fatto talmente tanti dispetti che in qualche modo doveva sublimare il senso di frustrazione accumulato in opere d'arte, i cosiddetti “nani nati dalla frustrazione” per il comportamento del vicino. Si è tentato dunque di difenderlo ricorrendo alla libertà dell'arte, facendo entrare in gioco anche l'applicazione orizzontale dei diritti umani nel campo del diritto privato. L'autore delle opere non ha avuto però successo ed è stato invitato a dedicarsi all'arte in un altro modo.

Un altro caso che rientra in questa categoria è il “nano da lancio” ed è stato deciso da tribunali francesi e tedeschi.⁸ Qui trattasi di una persona in carne ed

4 Vedasi <<http://web.tiscali.it/malag/>>.

5 Tribunale di Primo Grado (Amtsgericht) Recklinghausen, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), Rechtsprechungsreport (RR) 1996, 657; vedasi per un divieto di collocare un nano nel giardino comune di un condominio, Tribunale d’Appello (Oberlandesgericht) Amburgo, NJW 1988, 2052.

6 Tribunale di Primo Grado (Amtsgericht) Essen-Borbeck, NJW-RR 2000, 461.

7 Tribunale di Primo Grado (Amtsgericht) Grünstadt, NJW 1995, 889.

8 Vedasi per la Francia: Conseil d’Etat 27.10.2995, Rec. Lebon 1995, 372; per la Germania: Tribunale Amministrativo (Verwaltungsgericht) Neustadt, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1993, 98.

ossa affetta appunto da nanismo ed ha come sfondo la decisione di un'autorità municipale la quale vietò l'attività di lanciare nani (cosiddetti "nani da lancio") durante feste pubbliche. Intentò allora causa un nano da lancio che vedeva danneggiata la sua professione; egli infatti alle fiere popolari si faceva lanciare per soldi da chiunque volesse e spesso da qualche ubriaco accompagnato da amici. Il nano affermò che se gli fosse stato vietato lo svolgimento di questo lavoro, sarebbe venuta meno la sua fonte di sostentamento, in quanto egli viveva proprio di quell'attività. Invocò pertanto la libertà professionale e addusse che quello da lui praticato non era un basso spettacolo ma uno sport, poiché controllare la traiettoria e il punto esatto dove cadere quando si è lanciati da un ubriaco è una cosa difficile e sportiva al contempo. Secondo molti lo sport ricade nell'ambito dell'arte e quindi della libertà della medesima. Le corti non hanno però annullato il divieto municipale nei confronti dell'esercizio di tale attività, il nano da lancio non ha dunque avuto successo.

Alla luce di questi episodi, se ad un esame Vi dovessero chiedere il ruolo del nano nel diritto, dovrete distinguere i vari *Fallgruppen* (*gruppi di casi*), ossia i nani da giardino, i nani da frustrazione e i nani da lancio.

Un altro caso decisamente ridicolo, ha come sfondo l'assicurazione tedesca per le spese legali. In Germania una gran parte della popolazione è assicurata per le spese legali. Si potrebbe dire che questa è in generale una giusta precauzione. Tuttavia capita spesso che ciò dia luogo ad effetti negativi poiché chi intenta una causa non si deve preoccupare delle spese processuali. È ciò che accade ad esempio nel caso dei pacchetti turistici. Poiché la vacanza non è mai perfetta, molti cercano di guadagnarci qualcosa. Esistono delle tabelle⁹ nei commentari tedeschi che riportano per esempio che se hai trovato più di 10 scarafaggi nella tua stanza d'albergo hai diritto al risarcimento del dieci per cento del prezzo del viaggio.¹⁰ A mio parere sono tabelle assurde, necessarie però per quantificare la portata di un eventuale danno nel corso della vacanza.

E' capitato che un certo signore pretese una riduzione del dieci per cento per "relazioni intime non armoniose".¹¹ Costui fece un viaggio con la compagna all'isola di Maiorca e giunto in albergo, invece di avere un letto matrimoniale, si ritrovò in una stanza con due letti singoli che impedivano lo svolgersi di "relazioni intime armoniose" in quanto, affermava egli, sul pavimento di terracotta scivolavano. Il giudice disse (con una certa dose di spirito) che il signore durante la prima notte avrebbe potuto legare i letti con la cintura che probabilmente in quella situazione non era adibita ad altro uso.

9 Vedasi ad esempio <<http://www.reiserecht-fuehrich.de>>.

10 K. Tonner in: Münchener Kommentar zum BGB, sesta edizione 2012, § 651 c, no. 56.

11 Tribunale di Primo Grado (Amtsgericht) Mönchengladbach, NJW 1995, 884.

III.

Con quest' ultimo caso passiamo dunque alla seconda categoria, ovvero all'umorismo volontario. L'umorismo volontario nelle sentenze è stato talvolta criticato perché la parte perdente si sente ancora più toccata quando si vede presa in giro dal giudice, e la legittimità della sentenza di conseguenza ne soffre. Questa categoria è stata anche criticata in Germania, soprattutto quando giuristi ispirati da casi molto particolari hanno cercato di tradurre la sentenza in un'opera satirica. E' nota in questo contesto una sentenza di primo grado del tribunale di Monaco di Baviera del 1986 sul valore della testimonianza del conducente di una macchina coinvolta in un incidente.¹² Il proprietario non era il conducente, ma aveva fatto riferimento al conducente come testimone. La corte si doveva dunque pronunciare sul valore della testimonianza del conducente e così sentenziò:

“Si sa che gli automobilisti sono un gruppo umano che non sbaglia mai e quando i sinistri si verificano lo stesso, la colpa è sempre degli altri. La presente corte non ha mai visto un conducente d'auto come testimone o parte, ammettere di aver commesso errori. Se ciò succedesse davvero, si dovrebbe parlare di miracolo, ma si sa che i miracoli sono rari e succedono a Lourdes quando un cieco riacquista la vista o uno zoppo si rimette a camminare. I miracoli possono succedere anche a Fatima quando, durante una messa papale, una colomba si siede sulla testa del papa. In altre regioni, però, i miracoli sono molto rari ed in Germania non succedono quasi mai, e soprattutto non a Monaco di Baviera. Forse ciò è dovuto al fatto che il Signore, quando decide di fare un miracolo, fa le cose come si deve e non si occupa di un semplice incidente d'auto, e forse, se tanti incidenti accadono nonostante l'infallibilità dei conducenti, ciò è dovuto alla scarsa qualità delle nostre leggi – non si tratterebbe perciò di un miracolo ma di un'opera umana. Da tutto ciò il lettore può facilmente desumere che il valore della testimonianza di un conducente coinvolto in un incidente è praticamente nullo.”

Il risultato è senza dubbio convincente, però la motivazione certamente non contribuisce all'accettazione della sentenza dalla parte perdente.

Un'altra sentenza ancora più nota e simile a quella di Monaco proviene da Colonia, la capitale del carnevale tedesco.¹³ Si tratta di una sentenza a proposito dei danni alle auto parcheggiate, provocati dai calci di un cavallo. Una birreria della città, infatti, a scopo di pubblicità, faceva circolare ogni giorno una carrozza trainata da due cavalli, che portavano come carico delle botti di birra vuote. Un giorno di pioggia la carrozza si fermò per moltissimo tempo davanti ad una birreria perché il cocchiere vi era entrato per bere. Dopo un po' di tempo i cavalli divennero impazienti e iniziarono a dare calci alle macchine

12 Tribunale di Primo Grado (Amtsgericht) München, NJW 1987, 1425.

13 Tribunale di Primo Grado (Amtsgericht) Colonia (Köln), NJW 1986, 1266.

circostanti causando gravi danni. Il giudice ha stabilito che se la birra prodotta da tale birreria fosse stata buona, il cocchiere avrebbe dovuto farsi accompagnare anche dai cavalli e non lasciarli fuori, come invece fece.

L'aspetto giuridicamente interessante è che qui troviamo un esempio di responsabilità oggettiva per danni causati da animali, che si converte però in una responsabilità per colpa, quando si tratta di un animale domestico utilizzato a fini professionali. Infatti per non far soffrire troppo i contadini che dipendono economicamente dagli animali, viene fatta la distinzione tra animale di lusso e animale adibito ad uso professionale (§ 833 del BGB). La corte decise che in questo caso si trattava di animali di lusso. La parte che dovette pagare fu dunque la birreria proprietaria del carro, e non il cocchiere.

IV.

La terza categoria tratta infine di opere letterarie in cui emergono casi di diritto privato.

Un esempio noto si può trovare nel "Don Chisciotte" di Cervantes.¹⁴ Al termine del libro il protagonista redige un testamento in cui riconosce la propria stupidità per aver inseguito per tutta la sua vita gli ideali dei romanzi cavallereschi; si pente e dichiara dunque di voler lasciare tutto il patrimonio alla nipote a condizione che quest'ultima non si sposi con qualcuno che abbia letto i romanzi cavallereschi che avevano rappresentato la disgrazia della sua vita. Certamente si tratta di un testamento con una condizione molto vaga. In Germania un testamento con una simile condizione è in linea di principio valido (§ 2075 BGB) a patto che la stessa sia formulata con chiarezza; ma essendo in questo caso l'evento dedotto in condizione molto vago, anche il suo verificarsi o meno è molto difficile da provare.

A proposito del Don Chisciotte mi viene sempre in mente una storia tratta dal "Diario Minimo" di Umberto Eco, che ha come titolo "Dolenti declinare (rapporti di lettura all'editore)".¹⁵ Umberto Eco adotta il ruolo di un editore che deve vagliare i testi presentati alla casa editrice e decidere se pubblicarli. Nella storia, Eco come lettore rifiuta gran parte dei capolavori della letteratura mondiale. Come primo esempio noto, Eco rifiuta la Bibbia, poiché la storia è troppo complessa per il lettore medio e ci sono troppi personaggi, e propone di pubblicare solo i primi due libri, con il titolo "Gli avventurieri del Mar Rosso". Del Don Chisciotte afferma che, pur trattandosi di una bellissima opera, la pubblicazione è impossibile in quanto prende in giro tutti i romanzi cavallere-

14 Miguel de Cervantes, *Don Chisciotte della Mancha*, traduzione italiana di Vittorio Bodini, Giulio Einaudi editore, 2005.

15 Umberto Eco, *Diario Minimo*, Bompiani, 1992, p. 142.

schi già da loro pubblicati nella collana “I fatti della vita”.

Su autori letterari ci sarebbe da dire ancora molto, ma vorrei concludere con due storielle di autori bavaresi. Il primo autore è Ludwig Thoma, vissuto dal 1867 al 1921, uno dei padri fondatori della satira bavarese (ma che purtroppo divenne fascista ed antisemita durante gli ultimi anni della sua vita). Egli scrisse riguardo a un giudice di Monaco il quale, disse, era un buon giudice, laureatosi con il massimo dei voti, ma anche “altrimenti di bassa intelligenza”.¹⁶ In questa satira è anche presente la critica al positivismo giuridico di questi giorni perché, afferma l'autore, il giudice non si interessava della natura delle cose, ma solo della loro sussumibilità sotto i termini di legge.

Il protagonista della storia, che già da tempo aveva respinto l'idea del contratto matrimoniale, viveva con una governante. Un giorno quest'ultima volle vendere le vecchie lenzuola ad un rigattiere. Questi propose di offrirle due marchi e terminare subito le trattative, ma il giudice insistette invece nel voler mettere tutto per iscritto e formulò quindi un contratto, scritto di suo pugno, ricco di ampollose formule giuridiche e di un certo autocompiacimento. Tuttavia, quando il facchino del rigattiere venne per ritirare la merce da acquistare, il giurista, in assenza della governante, si sbagliò e gli consegnò le lenzuola nuove anziché quelle vecchie. L'autore scrisse che il giurista, una volta accortosi dell'errore, avrebbe dovuto accettare questa perdita. Possiamo ben domandarci se questo risultato sia giusto o meno. Secondo me non lo è affatto, perché se è stata pattuita la vendita di una cosa determinata e poi ne viene consegnata un'altra, a mio parere, si verifica la fattispecie dell'arricchimento senza causa (la *condictio indebiti* nel senso del § 818 para. 1, alt. 1 BGB), e si dovrebbe aver diritto alla restituzione della cosa consegnata per sbaglio.

Un altro autore molto interessante è Oscar Maria Graf vissuto dal 1894 fino al 1967, noto antifascista e giornalista che lasciò la Germania dopo che i fascisti salirono al potere nel '33 e passò il resto della vita a New York dove non rinunciava a passeggiare in pantaloni di cuoio bavaresi. Coltivò la tradizione contadina rurale della Baviera e, tra le altre cose, scrisse una famosa opera intitolata “Il Decamerone bavarese”¹⁷ rimandando al noto “Decamerone” del Boccaccio, in quanto anche l'opera tedesca tratta di storielle un po' maliziose e allusive.

Una storia abbastanza interessante dal punto di vista privatistico si intitola “L'associazione di Teodoro” e narra di una cameriera di un'osteria che, rimasta incinta, chiama al cospetto del giudice un uomo che ella afferma essere il padre del nascituro. Costui però davanti al giudice nega la “paternità esclusiva” del

16 L. Thoma, Der Vertrag, in: *Simplicissimus* del 19.3.1901, vol. 52, p. 414, disponibile su <http://de.wikisource.org/wiki/Der_Vertrag>.

17 O. M Graf, *Das Bayerische Dekameron*, ristampa, editore BTB, 1997.

bambino. I frequentatori dell'osteria iniziano quindi a discutere e alla fine, non essendo ancora possibile ricorrere al test di paternità, decidono di fondare un'associazione denominata "Teodoro" (dal nome del bambino). L'associazione venne costituita dai numerosi clienti abituali dell'osteria (tra cui il maresciallo dei carabinieri, il direttore della scuola, il presidente del tribunale etc.), per un totale di sedici persone, le quali si impegnavano ciascuna a pagare una quota per il mantenimento del bambino.

Ciò rispecchia il carattere tollerante e filantropico dei Bavaresi, ma comporta un forte problema giuridico, che la storia non risolve: com'è possibile che una persona giuridica agisca come un genitore di una persona naturale?

V.

Dopo tante stupidaggini, vorrei giungere almeno ad una conclusione seria: il ruolo della satira nel diritto ricorda a noi giuristi di non prenderci troppo sul serio. Anche il diritto praticato rimane una vicenda umana esposta a tutte le debolezze della condizione stessa, compreso anche il ridicolo; quindi, il sistema giuridico non gode di nessuna dignità autonoma fuori dalla forza dell'argomentazione, dall'integrità degli organi giudiziari e dall'integrità di una procedura equa. Non c'è una dignità a sé stante, intesa senza questi requisiti.

Inteso in questo senso, l'umorismo dovrebbe anche essere un mezzo per favorire l'autocritica dei giuristi, e forse l'autocritica non solo di chi pratica ma anche di chi ricerca il diritto, di chi per esempio partecipa a conferenze per godersi la vita in Trentino o in Sardegna. Giocando su questa idea, qualcuno mi ha voluto inviare una poesia di Eugenio Montale¹⁸ intitolata "La solitudine di gruppo", la quale si adatta molto bene agli eventi accademici:

*La solitudine di gruppo
ha da tempo trovato un rituale
nei Congressi a ripetizione.
Tutti abbozzano filosofie di vita,
inventano codici applicandoli a caso.
Le idee divengono merce di scambio.
Nella sala affollata da molti congressisti
forse nessuno ascolta l'altrui lezione.
Ripartiranno sazi e sorridenti
per ritrovarsi alla prossima "rencontre"
a riproporre altri sformati di nozioni.*

Da bravo cuoco di uno sformato di nozioni su satira e diritto, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato.

18 A. Cima (editore), Il Diario Postumo di Eugenio Montale, Mondadori, 1996.